

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 31 ottobre 2025, n. 18

“Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro)”.

Le competenti Commissioni Consiliari in seduta congiunta in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 32/2023)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 57 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il sistema regionale di certificazione è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro e i percorsi formativi brevi che portano al conseguimento anche di microcredenziali, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l’innovazione tecnologica.”.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 ottobre 2025

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino



Disegno di legge n. 105

“Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro)”.

Presentato dalla Giunta regionale il 30 settembre 2025.

Assegnato per l’esame congiunto in sede legislativa alla I e alla III Commissione permanente in data 28 ottobre 2025.

Approvato all’unanimità dei presenti in sede legislativa il 30 ottobre 2025 con 50 voti favorevoli.

Relatore di maggioranza: Consigliere Carlo Riva Vercellotti.

Relatrice di minoranza: Consiglieria Giovanna Pentenero.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito <https://www.cr.piemonte.it/cms/>.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 57 della l.r. 32/2023, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 57. (Sistema regionale di certificazione delle competenze)

1. La Regione è ente titolare per la certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), acquisite in contesti formali, non formali e informali afferenti al repertorio regionale delle qualificazioni.

2. La Regione, per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, si avvale degli enti titolati, individuati secondo specifica normativa.

3. La Giunta regionale disciplina il sistema di certificazione assicurando i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto degli standard minimi previsti dal sistema nazionale di certificazione delle competenze.

4. Il sistema regionale di certificazione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, nonché i principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze.

4 bis. Il sistema regionale di certificazione è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro e i percorsi formativi brevi che portano al conseguimento anche di microcredenziali, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.